

LAVORO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

N° 5058/05 R.G.

N° 9233 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA

IL 25.06

Udienza del 1.6.06

Nr. 5098/05 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

MOSKALYUK MARIYA

Avv.to Furfari

contro

GRUPPO GORLA spa

Avv.to Catalano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il Gruppo Gorla spa esponendo che in data 9.6.2004 veniva assunta in qualità di operaia con mansioni di addetta alle pulizie, con inquadramento al 1° livello, con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi della L. 368/01 ed art. 14 e 34 CCNL servizi di pulizia; che l'assunzione era intesa a tempo determinato con contratto di inserimento di 4 mesi scadente l'8.10.2004; che non riceveva il progetto individuale di inserimento né usufruiva di alcuna formazione; che in data 23.9.2004 il contratto era prorogato sino all'8.1.2005; che alla scadenza veniva allontanata dall'azienda. Concludeva chiedendo al Giudice di dichiarare la illegittimità e/o nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ovvero della successiva proroga; di accertare che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; di dichiarare la illegittimità del recesso e di condannare la convenuta al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno con la corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con vittoria di spese.

La convenuta si costituiva contestando le domande avanzate di cui chiedeva il rigetto.

Non essendo necessaria istruttoria, la causa era discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

L'assunzione della ricorrente era effettuata il 9.6.2004 con richiamo alla L. 368/2001 ed agli artt. 14 e 34 del CCNL servizi di pulizia con la precisazione che si trattava "di un'assunzione a tempo determinato con contratto di inserimento di 4 mesi dal 9.6.2004 all'8.10.2004".

Il contratto di inserimento, richiamato dalla convenuta, e previsto già nel CCNL Imprese di pulizie del 2001, è un tipo di contratto che è stato completamente ridisciplinato dal D.Lgs 276/2003 entrato in vigore nell'ottobre 2003 ed è stato altresì del tutto riscritto dall'Accordo Interconfederale dell'11.2.2004 del quale è stata prevista la immediata applicazione.

Sotto il primo profilo si osserva che il contratto di inserimento regolato dal D. Lgs. 276/2003 richiede sia la forma scritta sia la specifica indicazione del progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore; inoltre la sua durata non può essere inferiore a 9 mesi né superiore ai 18 mesi con possibilità di rinnovo per la durata del primo contratto.

Sotto il secondo profilo l'Accordo Interconfederale ha previsto che il progetto individuale di lavoro debba specificare la qualificazione al cui conseguimento è finalizzato il progetto nonché la durata e le modalità della formazione.

Nel caso di specie non veniva consegnato alla ricorrente alcun progetto di inserimento al quale peraltro il contratto stipulato a giugno 2004 non faceva neppure cenno né la ricorrente partecipava ad alcun programma di formazione.

Che del resto la società abbia inteso stipulare un contratto di inserimento non vi sono incertezze avendo ella stessa richiamato nel contratto individuale le relative disposizioni del CCNL (art. 14 CCNL imprese di pulizia titolato proprio "contratto di inserimento"); disposizioni tuttavia superate all'epoca dell'assunzione sia dalla normativa legislativa sia da quella contrattuale essendo le parti, già da alcuni mesi, intervenute per dare una diversa configurazione a tale istituto.

Né può trovare accoglimento la tesi difensiva sostenuta dalla società secondo la quale il contratto di inserimento stipulato con la ricorrente deve essere inteso come una delle ipotesi di contratto a termine previste dal CCNL ai sensi dell'art. 23 L. nr. 56/87, ipotesi che per effetto di quanto stabilito dall'art. 11 co.1 D.lgs 368/01 avrebbero mantenuto efficacia fino alla scadenza del CCNL.

Tale affermazione è invero contraddetta dal fatto che le ipotesi ulteriori di ammissibilità del contratto a termine introdotte dalla contrattazione collettiva ai sensi della suddetta normativa sono esplicitamente elencate all'art. 11 del CCNL e tra di esse non viene incluso il contratto di inserimento.

Tale istituto contrattuale viene invece previsto all'art. 14 del CCNL come fattispecie a parte così come sempre a parte sono regolamentati l'apprendistato ed il contratto di formazione e lavoro che pur essendo tutti contratti a tempo determinato nulla hanno a che fare con le ipotesi di "assunzione a termine".

Non può pertanto che concludersi che la fattispecie cui le parti hanno inteso riferirsi con il contratto stipulato al giugno 2004 era quella del contratto di inserimento, contratto la cui regolamentazione a tale data non poteva che essere quella del D Lgs. 276/2003 la cui disciplina era in quel momento già pienamente in vigore unitamente alle ulteriori specificazioni di cui all'Accordo Interconfederale già indicato.

Non potendosi ravvisare nel contratto stipulato tra le parti i requisiti del contratto di inserimento richiesto dalla normativa vigente, lo stesso va qualificato come contratto a tempo indeterminato.

Va pertanto dichiarato che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 9.6.2004 e la convenuta va condannata a riammettere la ricorrente al lavoro ed a corrisponderle dall'11.1.2005 (data in cui la ricorrente poneva in mora la convenuta offrendo la sua prestazione) la retribuzione mensile globale di fatto determinata in euro 570,64 fino

all'effettiva riammissione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (€25 per spese; €275 per diritti; € 1.100,00 per onorari)

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando

Dichiara la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti;


Dichiara che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 9.6.2004;

Condanna la convenuta a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrisponderle la retribuzione mensile globale di fatto determinata in euro 570,64 a decorrere dall'11.1.2005 fino alla data di effettiva riammissione in servizio oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze.

Condanna la convenuta al pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 1.400,00.

MILANO 7.6.2006

IL GIUDICE
CARLA BIANCHINI



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 10 LUG. 2006

CANCELLIERE CI
CANCELLIERE era